



**FUND TRUST**  
**REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'**  
**FONDOFRANCHIGIE**

Il presente regolamento integra l'atto istitutivo di Trust ed il regolamento di funzionamento, del quale costituisce appendice specificativa, valida per il solo Fondo di Solidarietà FONDO FRANCHIGIE

**DEFINIZIONI**

**Contraente:** La persona fisica o giuridica che, volontariamente, conferisce beni al fondo, indicandone la finalità ed il beneficiario. il Contraente è anche individuato con il termine Disponente.

**Beneficiario:** La persona fisica o giuridica a cui favore potrà essere erogato il fondo di solidarietà.

**Adesione:** l'atto con il quale il Contraente conferisce beni al fondo ed individua uno o più Beneficiari.

**Certificato:** Il documento con il quale si certifica la qualità di beneficiario, i limiti dell'eventuale prelievo dal fondo e le condizioni di tale prelievo.

**Fondo:** la somma dei beni conferiti dai contraenti e destinati a far fronte alle esigenze dei beneficiari, nei limiti ed alle condizioni espressamente individuate nei Certificati. Il Fondo è denominato FONDOFRANCHIGIE e costituisce patrimonio separato del Trust FUND TRUST di cui costituisce parte.

**Trust:** il Trust denominato FUND TRUST, avente codice fiscale n. 97971730581, con sede in Roma Via Attilio Regolo 19, costituito con atto del 16 aprile 2018 secondo il diritto di Man ed in particolare secondo il Purpuse Trusts Act 1996 e successive modificazioni, e riconosciuto in Italia in base alle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 ratificata dalla Repubblica Italiana in forza della legge 16 ottobre 1989 n.364 ed entrata in vigore il 01 gennaio 1992.

**Gestore:** la persona fisica o giuridica, fiduciariamente intestataria dei beni costituenti il fondo e gestore dello stesso. Il Gestore è anche individuato con il termine Trustee.

**NATURA E SCOPO DEL FONDOFRANCHIGIE**

**FONDOFRANCHIGIE** è un Fondo di Solidarietà, costituito dai versamenti dei Contraenti e destinato a far fronte alle esigenze finanziarie, future ed eventuali, dei Beneficiari, relative al pagamento di franchigie contrattuali e/o al sostenimento di scoperti contrattuali, in conseguenza di sinistri coperti da idonea polizza assicurativa i cui estremi siano riportati nel Certificato.

**NORME COMUNI A TUTTI I FONDI GESTITI DAL FUNDTRUST**

- Tutti gli atti inerenti i conferimenti, il Fondo, la sua costituzione ed il suo utilizzo devono risultare da atto scritto firmato dal Gestore;
- Il foro competente per ogni controversia tra i Contraenti, i Beneficiari, il Gestore ed il Trust è, in via esclusiva, il foro di Roma;
- Ogni comunicazione al Gestore, comprese le richieste di utilizzo del fondo, dovranno essere avanzate tramite posta elettronica all'indirizzo [fttrustee@gmail.com](mailto:fttrustee@gmail.com).
- Alle richieste di erogazione a carico del Fondo sarà dato seguito secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento del fondo.

**NORME SPECIFICHE PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' FONDOFRANCHIGIE**

- Il Beneficiario potrà essere indennizzato, a carico del Fondo, delle somme che siano rimaste a proprio carico, quale franchigia o scoperto, a seguito di sinistro al contratto assicurativo individuato nel certificato che sia stato regolarmente risarcito dall'Assicuratore.
- La richiesta di indennizzo a carico del Fondo deve essere accompagnata - a pena di irricevibilità - da copia dell'atto di liquidazione del sinistro assicurato, privo di riserve, e dal quale emerga l'importo della franchigia/scoperto a carico del Beneficiario.
- La richiesta di indennizzo dovrà essere trasmessa al Fondo entro il termine di validità del Certificato e non oltre 30 giorni dalla data di liquidazione del sinistro assicurativo. In caso di sinistri accaduti entro il termine di validità del Certificato, ma non ancora liquidati alla scadenza dello stesso, il Beneficiario, entro la data di scadenza del certificato, potrà comunicare la pendenza



del procedimento di liquidazione. In tal caso la scadenza del certificato sarà tacitamente prorogata, limitatamente al solo procedimento di liquidazione in corso, per un ulteriore anno, senza possibilità di ulteriore prolungamento.

- La richiesta di indennizzo e la eventuale comunicazione di pendenza del procedimento di liquidazione dovranno essere inoltrate, a pena di irricevibilità, esclusivamente dal Beneficiario.
- La misura massima dell'indennizzo a carico del Fondo è pari al minore tra l'importo massimo indicato nel Certificato e l'importo della Franchigia o dello scoperto effettivamente applicati.
- Il Fondo non indennizzerà franchigie e scoperti applicate in conseguenza di un comportamento colposo o doloso del Contraente e/o del Beneficiario.
- Al ricevimento della richiesta di indennizzo il Gestore avvierà una istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti per l'erogazione. L'istruttoria ha durata massima di 30 giorni, sospesi da eventuali richieste di informazioni/documentazioni, avanzate al Beneficiario e fino al riscontro di tali richieste. Decorso il termine dell'istruttoria il Gestore ne comunicherà l'esito al Beneficiario richiedente e, in caso di accoglimento, procederà alla liquidazione nei successivi 30 giorni.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

#### **SEZIONE A. applicabile quando il certificato è emesso in riferimento ad un contratto assicurativo ramo CVT (Furto ed Incendio Auto).**

- In caso di furto o incendio parziale, potrà essere richiesto l'indennizzo del fondo solo nel caso in cui la polizza assicurativa preveda la copertura di tali tipologie di danno. In tal caso, qualora il danno indennizzabile sia inferiore al valore della franchigia o al valore minimo dello scoperto, l'indennizzo a carico del Fondo non potrà superare il 50% del danno.
- Il Fondo non erogherà alcun indennizzo quando l'applicazione della franchigia o dello scoperto sia conseguenza di un comportamento del Contraente e/o del Beneficiario. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Fondo non erogherà alcun indennizzo se l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto è conseguenza: della mancata installazione di un dispositivo di localizzazione satellitare; della mancata attivazione e/o rinnovo dei servizi di assistenza connessi al dispositivo di localizzazione satellitare; della mancata attuazione di comportamenti atti ad evitare o ridurre il danno.

#### **SEZIONE B. applicabile quando il certificato è emesso in riferimento ad un contratto assicurativo ramo RCA.**

- Qualora il danno indennizzabile a termini di polizza sia inferiore al valore della franchigia o al valore minimo dello scoperto, l'indennizzo a carico del Fondo non potrà superare il 50% del danno.
- Il Fondo non erogherà alcun indennizzo quando l'applicazione della franchigia o dello scoperto sia conseguenza di un comportamento del Contraente e/o del Beneficiario. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Fondo non erogherà alcun indennizzo se l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto, ovvero la loro misura, è conseguenza: della guida da parte di soggetto privo di valida e rinnovata patente di guida; della guida del veicolo da parte di soggetto di età inferiore a quella dalla polizza assicurativa stipulata con la formula "guida esperta", ovvero da parte di soggetto diverso dal guidatore/i esclusivo/i eventualmente previsto in polizza; della guida in stato di ebbrezza conseguente l'uso di stupefacenti e/o alcolici; della mancata installazione di un dispositivo di localizzazione satellitare; della mancata attivazione e/o rinnovo dei servizi di assistenza connessi al dispositivo di localizzazione satellitare; della mancata attuazione di comportamenti atti ad evitare o ridurre il danno; della guida del veicolo privo delle necessarie autorizzazioni/certificazioni o per il quale sia disposto il divieto di circolazione (mancata revisione, fermo amministrativo, ecc).